



## Comune di Portoscuso Provincia del Sud Sardegna

**Area 1 - Amministrativa  
Settore Politiche Sociali**

### **DETERMINAZIONE GENERICA**

Proposta n. 178 del 08/02/2021

**N. Reg. Gen. 271 del 12/02/2021**

**OGGETTO:** Affidamento diretto servizio somministrazione lavoro a tempo determinato. Determinazione a contrarre. Approvazione avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse ai fini dell'individuazione di agenzie interinali interessate all'affidamento.

- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 - approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 01710/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Programma Triennale del Fabbisogno di personale 2020/2022 ed approvazione del Piano occupazionale 2020 modifiche e integrazioni;

**Evidenziato che:**

- così come chiarito anche dall'ANCI con apposita nota operativa ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 50/2016, a far data dal 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara;

- gli obblighi di comunicazione informatica di cui all'articolo 40 comma 2 del Codice, possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme elettroniche di negoziazione, che garantiscono il rispetto dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento. Le piccole stazioni appaltanti, anche riunite in Cuc, che non hanno avuto tempo e soprattutto non hanno risorse per creare una propria piattaforma di e-procurement, possono quindi delegare la gara ad una Centrale di Committenza o altro soggetto aggregatore di riferimento, che abbia costituito la piattaforma e-procurement, o convenzionarsi, con piattaforme e-procurement che offrono tale servizio sul mercato.

- l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 ai commi 1 e 2 prevede testualmente che, "1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

-Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.”

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 296/2006 :

comma 449, così come modificato prima dal comma 1 dell'art. 7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, poi dal comma 150 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012, e dalla lettera a) del comma 8 dell'art. 22, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e, infine, dall'art. 1, comma 495, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016. il quale prevede che : “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”

comma 450, così modificato dal comma 2 dell'art. 7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, dai nn. 1) e 2) della lettera a) e dalla lettera b) del comma 149 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012, dalla lettera b) del comma 8 dell'art. 22, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, dall'art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 130, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il quale prevede testualmente che: “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”

Tenuto conto di quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, successivamente aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed ulteriormente adeguate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

Appurato che, a seguito delle verifiche svolte, non risultano attive convenzioni Consip aventi per oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, ma che il servizio stesso risulta presente nel MEPA;

Visto il combinato disposto dell'art.192 del D.lgs.267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, in base al quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ravvisata pertanto l'opportunità di avvalersi per l'individuazione di Agenzie di somministrazione lavoro, disponibili a presentare un preventivo di spesa per la successiva trattativa diretta sul MEPA dell'affidamento diretto;

Visto lo schema di avviso esplorativo di manifestazione di interesse, finalizzato alla presentazione di un preventivo/offerta per il servizio somministrazione di lavoro a tempo determinato, il quale sinteticamente prevede:

- Importo stimato dell'affidamento : € 13.500,00 (I.V.A. inclusa);

- durata dell'appalto e opzioni: l'accordo avrà validità presunta di 5 mesi, ovvero la minore o la maggiore durata determinata dall'esaurimento/ economie dell'importo massimo complessivo stabilito;

criterio di aggiudicazione: il servizio verrà affidato direttamente ad operatori economici sul MEPA;

- Pubblicazione: l'avviso avviso è pubblicato per 15 giorni sul profilo del committente della Stazione Appaltante <http://www.comunediportoscuso.ci.it/> nella sezione "Bandi e GARE, NELLA SEZIONE NEWS E sull'Albo Pretorio on line

- Termine presentazione offerte: per la presentazione dell'offerta sarà assegnato un termine di giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul SITO ( SCADENZA 2 marzo 2021)

ravvisata la necessità, l'Amministrazione potrà procedere alla consegnare il servizio in via d'urgenza, in pendenza di contratto;

Considerato che:

-per la natura del servizio oggetto della presente procedura, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI, non riscontrandosi interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi. Pertanto, il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a zero (zero/00);

-ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto un unico aggiudicatario è in grado di gestire la richiesta dell'Amministrazione contraente, con riferimento al numero di risorse, al servizio richiesto e all'omogeneità dei profili ricercati.

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);

- il Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e s.m.i. (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare:

- l'art. 36, che disciplina i contratti sotto soglia;

- l'art. 80 che individua i motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle procedure d'appalto.

Ritenuto pertanto di dare avvio ad una procedura per l'individuazione di un operatore economico al quale affidare con procedura affidamento diretto sul MEPA per la somministrazione di lavoro temporaneo che consenta all'Amministrazione di soddisfare l'esigenza di personale all'interno dei servizi sociali in particolare per la implementazione del SIUSS;

Atteso che il ricorso all'istituto della somministrazione di personale a tempo determinato ha la finalità di procurare all'Ente uno strumento contrattuale dinamico che consenta l'impiego temporaneo di personale;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti;

- l'art. 107 della legge 267/2000, che individua le competenze dei dirigenti;

- il D.Lgs 50/2016;

- il D.P.R. 207/2010 per la parte in vigore;

- le Linee guida n. 4 di ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al d.lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;  
il D.Lgs. - 18.08.2000, n. 267;

### **PROPONE**

per i motivi in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di dare avvio all'indagine esplorativa per l'individuazione dei potenziali operatori economici ai fine dell'affidamento diretto per la somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore del comune di Portoscuso, per l'ufficio servizi sociali ed in particolar modo per l'implementazione ed aggiornamento del Casellario Inps denominato SIUSS, AI SENSI del D.Lgs. n.50/2016;
2. di approvare lo schema di avviso pubblico per indagine esplorativa allegati alla presente determinazione, finalizzato all'individuazione degli operatori economici per il successivo affidamento diretto sul MEPA;
3. l'avviso è pubblicato per giorni 15 sul profilo dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara, news accessibile dal sito <http://www.comunediportoscuso.ci.it>;
4. di dare atto che l'affidamento diretto avverrà sottoforma di trattativa privata sul MEPA con l'operatore economico che avrà offerto il minor prezzo;
5. di dare atto che l'importo di € 13.500,00 ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l'esecuzione dei contratti sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite senza alcun minimo garantito e senza che le ditte aggiudicatarie abbiano null'altro da pretendere;
6. di dare atto che gli impegni di spesa, nel limite massimo di €. 13.500,00 , saranno assunti in correlazione con la sottoscrizione dei contratti attuativi da parte dei servizi competenti;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

**Il Responsabile del procedimento  
(MASALA ALESSANDRA)**

## Il Responsabile del Servizio

Vista la proposta di determinazione su riportata relativa a:

**Affidamento diretto servizio somministrazione lavoro a tempo determinato. Determinazione a contrarre. Approvazione avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse ai fini dell'individuazione di agenzie interinali interessate all'affidamento.**

Tenuto conto che l'importo necessario per la realizzazione dell'intervento in argomento, trova copertura finanziaria con imputazione della spesa al Bilancio Comunale esercizio finanziario corrente, disponibile al capitolo

### Determina

- 1) In conformità della proposta di determinazione n. 178 del 08/02/2021 richiamata in premessa, che recepisce e approva integralmente;
- 2) Di dare atto che la predetta proposta costituisce, unitamente ai suoi allegati e ai pareri ed attestazioni ivi riportate, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Eventuali Note:

Portoscuso, li 12/02/2021

**Il Dirigente Area 1 - Amministrativa**  
**f.to dott. Daniele Pinna**  
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Determinazione del Area 1 - Amministrativa n. **271** del **12/02/2021**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, pertanto in data odierna diviene esecutiva.

#### **DATI CONTABILI**

Parere Caposettore Finanziario: **Favorevole**

Eventuali Note: Prenotazione d'impegno n°2021/321 di euro 13.500,00 a valere sul cap. 1987.

Portoscuso, li 12/02/2021

**f.to dott. Daniele Pinna**  
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*